

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3467

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COLLA, AVOGADRO, CASTELLI,
TIRELLI, SERENA, WILDE, MORO, SPERONI, DOLAZZA,
BIANCO, BRIGNONE, ANTOLINI, GASPERINI, PROVERA,
MANARA, PERUZZOTTI, LORENZI, PREIONI, CECCATO,
MANFROI, ROSSI e TABLADINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1998

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’Ente autonomo acquedotto pugliese

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese. Il disastro finanziario dell'Ente è riassunto in modo eclatante da una serie di dati che pesano come macigni sulla responsabilità di amministratori vecchi e nuovi.

La rete di ventimila chilometri che fa capo all'Ente, infatti, di seti deve averne saziate davvero tante, dal momento che ha un *deficit* di oltre 250 miliardi, che ha avuto sei presidenti negli ultimi dodici mesi, che è stato recentemente commissariato e che se ne prevede la trasformazione in società per azioni soltanto dopo che le cose saranno sistemate. Inoltre risulta che solo la metà di coloro che ricevono l'acqua la pagano, che il 50 per cento dell'acqua viene persa nelle campagne a causa delle tubature mai revisionate, che il 90 per cento dei contatori dell'Acquedotto è senza il piombino, cioè può essere manomesso sempre, comunque e da chiunque (e in genere lo è), che un'alta percentuale di contatori è assolutamente illeggibile. Ma che soprattutto, molti dei contatori risultano girati; quindi registrano come uscita l'acqua in entrata e, in teoria paradossale, più uno riceve acqua meno consuma.

Questa situazione è stata sicuramente generata da una gestione a dir poco «allegra», attuata dai vari «vicerè» che si sono succeduti alla presidenza dell'Ente, tutti ubbi-

dienti ai desideri della nomenclatura politica dominante nel Meridione e a Roma.

Ma un simile *boom* di sperperi e malagestione non si sarebbe potuto realizzare se non in assenza di adeguati e puntuali controlli da parte degli organi di vigilanza. La prassi largamente diffusa degli sprechi, i favoritismi e la scarsa trasparenza dei bilanci non hanno dato luogo ad attività di ispezione, quasi che l'Ente godesse di una insormontabile «cortina di protezione». Ciò è tanto più preoccupante, in quanto pare che questa incredibile gestione abbia favorito largamente e sfacciatamente, in maniera diretta ed indiretta, anche gli interessi della criminalità organizzata, senza che nessuno sentisse la necessità di lanciare un grido d'allarme al riguardo.

La grave conseguenza di questa gestione corrotta è un conto oltremodo salato che finirà per essere pagato, attraverso l'intervento del Tesoro, dai contribuenti onesti, a cominciare da quelli del Nord produttivo, chiamati come sempre, a ripianare i guasti della mala-Italia.

È invece preciso dovere del Parlamento verificare fino in fondo tutte le condizioni che hanno consentito a funzionari, dirigenti e amministratori incapaci e disonesti di favorire quello che appare come un vero e proprio «assalto alla diligenza» portato indisturbatamente da operatori e politici senza scrupoli, tutti uniti nel depredare risorse che avrebbero potuto rilanciare l'intero Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e finalità)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause che hanno determinato il *deficit* finanziario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese.

2. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria dell'Ente;

b) accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto economico dell'Ente;

c) evidenziare le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici nei confronti di dirigenti e funzionari dell'Ente;

d) analizzare i criteri seguiti nell'assunzione, nelle promozioni e nei trasferimenti del personale;

e) rilevare le condizioni che hanno determinato la inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

Art. 3.

(Funzionamento)

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge il Presidente, due vice presidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.

2. Prima di iniziare l'inchiesta, la Commissione approva a maggioranza assoluta il regolamento interno, che ne disciplina l'attività ed il funzionamento e che deve contenere le norme per procedere alle audizioni e raccogliere le testimonianze.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può avvalersi dell'opera e della collaborazione di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di qualsiasi altro pubblico dipendente, nonchè consulenti ed esperti di sua scelta.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 4.

(Pubblicità dei lavori)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 5.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre richie-

dere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

3. All'attività della Commissione si applicano le norme vigenti in materia di segreto di Stato, d'ufficio e bancario.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

Art. 7.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione con la presentazione di una relazione finale sull'esito dell'attività svolta e con la formulazione delle conseguenti proposte.

2. La Commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro sei mesi dalla sua costituzione.

